

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2221)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, Affari interni e di culto, Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 5 ottobre 1962 (V. Stampato n. 4122)

**d'iniziativa dei deputati RICCIO, SCIOLIS, DI GIANNANTONIO, GAGLIARDI,
MATTARELLI Gino e BORIN**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 ottobre 1962*

Provvidenze a favore degli Enti autonomi lirici
e delle Istituzioni assimilate

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per la copertura dei propri disavanzi di bilancio, al 30 giugno 1962, gli Enti autonomi lirici del Teatro comunale di Bologna, del Teatro comunale di Firenze, del Teatro comunale dell'Opera di Genova, del Teatro della Scala di Milano, del Teatro San Carlo di Napoli, del Teatro Massimo di Palermo, del Teatro dell'Opera di Roma, del Teatro Regio di Torino, del Teatro comunale Giuseppe Verdi di Trieste, del Teatro La Fe-

nice di Venezia, dell'Arena di Verona, nonché dell'Istituzione dei concerti dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, dell'Istituzione dei concerti del Conservatorio statale di musica « Pierluigi da Palestrina » di Cagliari sono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane per il complessivo importo di lire 2.500.000.000.

Il Ministero del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministero del tesoro, comunicherà alle parti contraenti le modalità, i termini ed i limiti di somma entro i quali potranno stipularsi i mutui suddetti.

Art. 2.

I contributi elargiti dallo Stato e da altri Enti di diritto pubblico agli Enti di cui alla presente legge non concorrono a formare il reddito mobiliare degli Enti medesimi.

In attuazione del precedente comma, l'Amministrazione delle finanze provvederà ad una nuova liquidazione dell'imposta di ricchezza mobile di categoria *B* e dell'imposta sulle società, non ancora corrisposte alla data di entrata in vigore della presente legge a seguito di contestazioni in corso con lo Stato da parte degli Enti di cui al precedente comma.

Gli Enti non avranno, comunque, alcun diritto al rimborso delle somme già pagate ai titoli di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 3.

L'onere relativo all'ammortamento dei mutui, per capitali, interessi, imposta generale sull'entrata e spese di contratto e di registrazione, è a carico dello Stato. L'ammortamento sarà effettuato nel termine di nove anni, mediante versamento di rate annuali posticipate, a decorrere dal 31 marzo 1963.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63 si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il finanziamento di oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.